

# STATUTO

# FORCONY

## FINALITA' E ASSOCIATI

### Art. 1 - Finalità

#### II MOVIMENTO POLITICO *FORCONI*

è formato da cittadini che favoriscono la partecipazione popolare alla vita politica del Paese e ispirano la propria azione politica all'attuazione della Costituzione italiana.

Il Movimento

-persegue il miglioramento della qualità della vita partendo dal singolo individuo nel quotidiano divenire, rapportato alla propria famiglia;

-si riconosce nella cultura occidentale cristiana, tenendo nella giusta considerazione il comune senso di appartenenza con le nuove integrazioni, dando preminenza al rispetto della persona e del nucleo familiare quale fulcro di socialità, in un'ottica di allerta per ovviare alle ingiustizie di ogni genere, causate dalla politica abbuffina che danneggia il Popolo Italiano.

In ragione di quanto sopra, il Presidente potrà costituire Comitanti di varia natura, come quello di Mutuo Soccorso Forconi o altri, ritenuti opportuni per meglio valorizzare gli scopi e la natura del Movimento; intraprendendo raccolta di firme, dati e oggetti, anche alimentari per costituire risorse a sostegno delle proprie attività anche a mezzo di lotterie e ricezione di fondi da parte di privati o dallo Stato e/o di Enti pubblici, come contributo o quota di imposte sui redditi soggetti IRPEF che lo Stato assegna alle Associazioni, per sorreggere la propria attività civica di perseguimento e realizzazione dei propri scopi.

### Art. 2 - Soci

Sono soci i cittadini italiani di età maggiore di 16 anni che, condividendo i principi ed il programma del Movimento, vi aderiscono.

L'adesione comporta l'impegno a collaborare per la realizzazione degli scopi associativi secondo le attitudini e le capacità di ognuno.

### Art. 3 - Modalità di adesione

L'adesione avviene con richiesta personale o tramite altro associato al Movimento e comporta un versamento volontario non obbligatorio.

Eventuali controversie tra soci sono di competenza della Commissione di garanzia, composta da tre Probiviri nominati dal Presidente, che decide in ultima istanza.

### Art. 4 - Attività dei soci

I soci partecipano alle attività del Movimento in tutte le sue espressioni ed esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo secondo le norme del Movimento.

Ogni socio è tenuto, nello svolgimento delle attività del Movimento, al rispetto delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni degli Organi direttivi. Ogni socio si impegna alla massima lealtà nei confronti del Movimento, con comportamenti ispirati al rispetto della dignità delle persone.

### Art. 5 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per inattività ed espulsione.

### Art. 6 - Quote associative

I Soci fondatori possono determinare l'ammontare delle quote associative per l'anno in corso e i modi di versamento. Nelle assemblee del Movimento, l'elettorato attivo e passivo viene esercitato dai soli soci in regola con gli eventuali versamenti della quota annua.

### Art. 7 - Esercizio dei diritti associativi

L'elettorato attivo viene esercitato nell'ambito del territorio ove vive il socio; mentre la candidatura elettorale può essere esercitata ovunque, anche all'estero.

